

## Normativa e prassi

# Credito d'imposta turismo e piscine, pronto il codice per compensarlo

11 Luglio 2022

Per la fruizione del bonus i beneficiari devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019

immagine generica illustrativa

Con la **risoluzione n. 37** dell'11 luglio 2022 è istituito il codice tributo "**6978**" per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 5 del decreto legge n. 4/2022 alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20), in relazione ai canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento del 30 giugno 2022 del direttore dell'Agenzia delle entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «*Aiuti di importo limitato*» e 3.12 «*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*» del *Temporary Framework*, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta in parola (vedi articoli "**Bonus locazioni imprese turistiche, autodichiarazione dall'11 luglio**" e "**Bonus locazioni turismo e piscine, da oggi via libera all'autodichiarazione**").

Ricordiamo che la Commissione europea ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d'imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento, ma per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti, come specificato dall'Agenzia in una **faq** pubblicata sul sito *internet*, potranno essere ammessi al credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in ossequio all'articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del

contribuente.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: **"6978"** denominato *"Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4"*.

In sede di compilazione del modello F24, il neonato codice tributo è esposto nella sezione *"Erario"*, nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*. Il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato *"AAAA"*.

La risoluzione odierna precisa che l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile in base all'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

di

**Cristiana Carta**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/credito-dimposta-turismo-e-piscine-pronto-codice-compensarlo>